

Civile Ord. Sez. 3 Num. 32923 Anno 2022

Presidente: RUBINO LINA

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

Data pubblicazione: 09/11/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34069/2019 R.G. proposto da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte suprema della Cassazione

- *ricorrente* -

contro

rappresentato e difeso, in forza di mandato in
calce al controricorso, dall'avv. elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma,

- *controricorrente* -

nonché

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in
calce al controricorso, dagli avv.ti e
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
in Roma,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 696/2019,
pubblicata in data 26 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. La s.r.l. convenne in giudizio l'avv.
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per
inadempimento professionale.

L'attrice espose, in particolare, che nel luglio 2006 si era rivolta al
professionista per essere assistita in una vertenza che, nella qualità di
committente, aveva con la s.r.l., appaltatrice di opere
edili, con la quale, nel luglio 2006, aveva raggiunto un accordo
transattivo, trasfuso in una scrittura privata redatta dall'avv. l
e sottoscritta in sua presenza, per effetto della quale la

s.r.l. aveva riconosciuto di essere debitrice dell'importo di
circa euro 194.000,00, somma che le parti avevano dato atto fosse
stata corrisposta, ad eccezione dell'importo di euro 40.000,00, che
era rimasto in deposito fiduciario presso lo studio del professionista, a
garanzia dell'obbligo dell'appaltatore di consegnare il Durc. Dopo
qualche tempo, tuttavia, poiché era stato ad essa notificato decreto

ingiuntivo con il quale la s.r.l. aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 295.000,00, aveva proposto giudizio di opposizione, nel corso del quale il legale rappresentante della

s.r.l. aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura transattiva; il decreto ingiuntivo era stato poi azionato in sede esecutiva, con pignoramento dei conti correnti della società attrice, che, nel settembre 2007, era stata dichiarata fallita.

Contestò, pertanto, all'avv. che la scrittura privata del 3 luglio 2006 era rimasta priva di effetto perché non sottoscritta dall'effettivo legale rappresentante della e che la somma di euro 40.000,00 lasciata in deposito fiduciario era stata consegnata alla senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione del Durc.

Il Tribunale di Prato, all'esito dell'istruttoria, respinse la domanda della attrice.

2. La sentenza di primo grado, impugnata dalla s.r.l., venne confermata dalla Corte d'appello di Firenze.

La Corte, dopo avere rilevato l'inammissibilità, per carenza del requisito di specificità ex art. 342 cod. proc. civ., dei motivi di gravame, osservò, nel merito, che era pacifico che l'atto transattivo fosse stato predisposto dal ma che erano rimasti incerti i limiti dell'incarico, avendo il professionista opposto che gli era stato affidato il solo compito di predisporre l'atto transattivo, ma non di assistere le parti nelle trattative. Con riguardo, poi, al secondo profilo di responsabilità contestato, i giudici di secondo grado, dopo avere evidenziato che la somma lasciata in deposito fiduciario era portata da assegni a firma della socia della s.r.l. e che una parte di essa era stata poi restituita dall'avv. alla socia, mentre la restante parte era stata consegnata alla s.r.l. al momento dell'esibizione del Durc, ritennero che fosse rimasta

indimostrata la prova dell'esistenza di un ritardo nella presentazione del Durc, da cui era poi derivato il danno lamentato dall'appellante consistente nel mancato o ritardato conseguimento dell'agibilità dell'immobile.

3. Contro la suddetta decisione ricorre per cassazione la società s.r.l., con cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi l'avv. () e la Assicurazioni s.p.a.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce <<vizio di nullità processuale ex art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui l'appello è stato giudicato inammissibile "per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c." quanto al primo ed al secondo profilo dell'impugnazione>>.

La ricorrente sostiene che il Giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere inammissibili i motivi di appello - sia con riferimento al primo che al secondo profilo di responsabilità contestato al professionista - e deduce che in realtà aveva ben specificato le ragioni per le quali aveva ritenuto di censurare il ragionamento posto dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Trascrivendo ampi stralci dell'atto di appello, evidenzia, da

un lato, che aveva rappresentato che rientrava tra i doveri di diligenza professionale stabiliti dall'art. 1176 cod. civ. quello di informare le parti della necessità di accertare i poteri in capo al soggetto che sottoscriveva un atto di quietanza quale rappresentante di una società di capitali, dovere che non veniva meno neppure nel caso in cui il professionista fosse a conoscenza di pregressi rapporti tra le parti, e, dall'altro, che aveva indicato le circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dell'inadempimento contestato all'avv. Rossetti con riguardo alla consegna della somma lasciata in deposito fiduciario, che il giudice di primo grado aveva trascurato.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto vertenti sull'asserita violazione della medesima disposizione giuridica, sono inammissibili perché non si confrontano con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, dopo avere rilevato l'inammissibilità dei motivi di gravame, li ha comunque esaminati, rigettando nel merito l'appello.

Non è applicabile nel caso in esame il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007, in quanto tale principio, valido per il caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'appello e abbia altresì in motivazione ritenuto l'appello anche non fondato con argomentazioni *ad abundantiam*, non vale nel caso opposto – che ricorre nel caso di specie – in cui la Corte d'appello abbia rigettato l'appello nel merito per infondatezza dei motivi ed abbia altresì nella motivazione svolto argomenti circa l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass., sez. 6-2, 18/12/2017, n. 30354). Deve, invero, ritenersi che, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato che l'appello sarebbe inammissibile per difetto di specificità dei motivi, abbia comunque esaminato i motivi stessi nel merito, il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propria *potestas iudicandi*, ma abbia piuttosto

inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa *ad abundantiam*, che è tuttavia rimasta fuori dalla decisione finale di «rigetto» nel merito dell'impugnazione (Cass., sez. 2, n. 30354/17, cit.; Cass., sez. 1, 25/09/2018, n. 22782; Cass., sez. 6-2, 11/03/2022, n. 7995).

La decisione impugnata contiene, per l'appunto, un'ampia motivazione sul rigetto, nel merito, dei motivi, mentre è meramente assertiva quanto all'inammissibilità delle doglianze.

3. Con il terzo motivo si censura la decisione gravata per «violazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236, 2475-bis, 2735 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente per avere escluso la responsabilità professionale del convenuto avv. nell'attività prestata nell'interesse anche della società s.r.l.».

La ricorrente, trascrivendo ampi stralci del primo motivo di appello, ribadisce che il comportamento dell'avv. doveva qualificarsi in termini di palese responsabilità professionale per non avere correttamente adempiuto agli obblighi di informazione, di assistenza e di diligenza e lamenta che la motivazione riportata a pag. 8 della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente in quanto omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

A tale riguardo precisa che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, i confini dell'incarico non sono mai stati incerti, tanto che lo stesso avv. in una missiva del 5 ottobre 2007, aveva affermato: «all'esito delle trattative le parti addivennero ad un accordo così come riportato nella scrittura del 31 luglio 2007, redatta e sottoscritta in mia presenza nel mio studio»; aggiunge che la Corte

d'appello riporta in motivazione una frase priva di senso compiuto («non vi è prova in atti che la sottoscrizione della quietanza poi rivelatasi inefficace nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui vi era stata soccombenza della soc. >>). Rimarca, quindi, che l'avvocato che aveva ricevuto mandato congiunto dalle due società, aveva l'obbligo di informare le parti del fatto che, ai sensi dell'art. 2475 cod. civ., «gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società» e che gli impegni assunti dai soci di una società a responsabilità limitata non vincolavano la stessa società, nonché l'obbligo di accertarsi che i soggetti che procedevano alla sottoscrizione della transazione da lui predisposta fossero effettivamente i soggetti in grado di impegnare la volontà delle società, obblighi che erano stati violati dal controricorrente.

3.1. La censura è inammissibile.

3.2. Va rammentato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., sez. 6 - 5, 23/05/2019, n. 13977; Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232), come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Ne consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente

incomprensibile» (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione adottata dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla *res decidendi*» (Cass. cit.; v. anche Cass., sez. U, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

La motivazione della sentenza impugnata non concretizza una ipotesi di motivazione apparente, in quanto la Corte d'appello è pervenuta al rigetto dell'impugnazione, illustrando, seppure in modo sintetico, le ragioni su cui poggia la decisione, sottolineando che l'istruttoria espletata non ha consentito di delimitare i confini dell'incarico conferito al professionista.

3.3. Rimandando alle deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito e, segnatamente, alle argomentazioni svolte con i motivi di appello, la ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di legge (art. 1176 e 2236 cod. civ.), ripropone questioni di merito, già sottoposte all'esame dei giudici di secondo grado che, avallando la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudice di primo grado, hanno ritenuto che le circostanze addotte dalla società Le s.r.l. non fossero idonee a dare prova del comportamento inadempiente contestato al professionista.

Anche in questa sede, come già fatto in sede di appello, la ricorrente assume che incombeva sul professionista un obbligo di informazione

verso il cliente, nonché un obbligo di accertarsi che i soggetti che procedevano alla sottoscrizione dell'atto di transazione da lui predisposto avessero i poteri rappresentativi delle società coinvolte, ma in tal modo la doglianza, oltre a sollecitare una inammissibile revisione del fatto, preclusa in sede di legittimità, non si confronta con la *ratio decidendi* della pronuncia.

Invero, come già sopra evidenziato, la Corte d'appello ha concluso per l'insussistenza di responsabilità in capo al professionista sul rilievo che, a fronte della contestazioni opposte dall'avv. che aveva replicato di essere stato incaricato soltanto di predisporre una minuta dell'atto transattivo, ma di non avere ricevuto l'incarico di assistere le parti nel corso delle trattative, né di avere ricevuto specifico mandato, l'odierna ricorrente non ha dimostrato in concreto, come era suo onere, quale fosse l'oggetto dell'incarico e, quindi, se esso comprendesse anche l'attività di assistenza nelle trattative intercorse tra le parti e in sede di sottoscrizione della quietanza, successivamente rivelatasi inefficace, con la quale la società
aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere dalla ricorrente.

3.4. Ciò porta a ritenere che debba escludersi anche la configurabilità del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, poiché il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito rilevanti oppure

non pertinenti (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

La società omette di indicare il fatto storico, principale o secondario, che la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare e muove piuttosto una contestazione al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, sicché la censura non dà luogo ad un vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3.5. Infine, nell'esposizione del motivo in esame, la ricorrente in rubrica deduce anche la violazione degli artt. 2475-*bis* e 2735 cod. civ., ma sotto tale profilo la doglianza non risulta sufficientemente esplicita, sicché non è dato comprendere quale sia la *ratio decidendi* della pronuncia che si intende censurare, né si chiariscono le ragioni che sorreggono la presunta violazione delle disposizioni normative invocate.

4. Con il quarto motivo si deduce la «nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente – violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., art. 82, comma 10, legge regionale Toscana n. 1/2005, artt. 1711 e 1713 cod. civ., nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in capo alla ricorrente quale conseguenza della violazione, da parte dell'avv. del mandato fiduciario ricevuto di consegnare i denari ricevuti in deposito fiduciario solo a fronte della consegna del Durc».

La ricorrente, a sostegno del motivo, evidenzia che con la missiva del 5 ottobre 2007 l'avv. aveva confermato che a tale data il Durc non era stato consegnato e che anche la sentenza di primo grado aveva considerato fondato l'addebito mosso al professionista circa il mancato rispetto della condizione sospensiva, anche se la

domanda risarcitoria era stata respinta per la pretesa mancanza di prova del danno che ne era conseguito. Saggiunge la ricorrente che: a) è del tutto irrilevante che la somma lasciata in deposito fiduciario fosse portata da assegni a firma di una socia; b) la restituzione di una parte delle somme alla socia non escludeva una violazione dell'obbligo fiduciario, che era stato assunto nei confronti della

s.r.l.; c) era falso che la restante parte della somma fosse stata consegnata alla s.r.l. al momento dell'esibizione del Durc, non trovando tale circostanza conforto nella testimonianza resa dall'avv. ; d) incombeva sull'avv. dimostrare

l'esistenza e la consegna del Durc e, quindi, l'avveramento della condizione sospensiva che lo avrebbe legittimato a consegnare le somme alla s.r.l.; e) la contestazione non concerneva tanto la consegna del danaro in mancanza dell'avveramento della condizione sospensiva, ma piuttosto il fatto di avere effettuato la consegna senza procurare al mandante la quietanza indispensabile per poter documentare il pagamento effettuato; f) sussisteva il danno lamentato perché la società si era trovata nell'impossibilità di utilizzare la struttura ricettiva realizzata dalla s.r.l. per mancanza del certificato di abitabilità e agibilità, previsto dall'art. 82, comma 10, della legge della Regione Toscana n. 1/2005; g) l'avv.

ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., era tenuto a dare conto della sorte del danaro ricevuto in deposito fiduciario, mentre agli atti mancava la prova dell'esistenza di una qualsiasi autorizzazione al pagamento della somma alla s.r.l., come pure della restituzione della somma di euro 40.000,00 al legale rappresentante della unico legittimato a riceverlo. In ogni caso - sottolinea la ricorrente - difetta la prova che il danaro sia stato effettivamente consegnato alla s.r.l., che aveva sempre negato di averlo ricevuto, né vi era prova che il danaro fosse

stato restituito alla ricorrente.

4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.2. La censura deve essere rigettata laddove la ricorrente denuncia un vizio di motivazione apparente, perché, alla stregua degli arresti giurisprudenziali richiamati al § 3.2), risulta evidente che la motivazione resa dalla Corte d'appello, benché sintetica, consente di comprendere le ragioni su cui poggia la decisione, poiché esterna un ragionamento che, partendo da determinate premesse, perviene con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, idoneo a spiegare il risultato cui si è pervenuti sulla *res decidendi* (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016, cit. e giurisprudenza ivi richiamata).

4.3. Inammissibili si rivelano, inoltre, ^{LA CENSURA ANGIRO} le violazioni delle altre disposizioni normative richiamate in rubrica, con le quali la ricorrente, in sostanza, contrappone alla ricostruzione fattuale svolta dai giudici di appello una diversa e personale ricostruzione della vicenda concernente il deposito fiduciario dell'importo di euro 40.000,00, introducendo inammissibilmente questioni di merito, già adeguatamente vagliate e non più scrutinabili in sede di legittimità. La Corte d'appello ha, infatti, accertato che la somma lasciata in deposito fiduciario, portata da assegni a firma di _____, socia della

_____ era stata, in parte, restituita dall'avv. _____ alla stessa socia, mentre la restante parte, come era emerso dalla prova testimoniale, era stata consegnata alla _____ s.r.l. al momento dell'esibizione dell'ottenuto Durc, cosicché difettava la prova dell'esistenza di un ritardo nella presentazione del Durc, da cui fosse poi derivato un danno alla società per il mancato o ritardato conseguimento dell'agibilità dell'immobile.

L'apprezzamento svolto dai giudici di appello non è affatto scalfito dalle argomentazioni difensive esposte dalla ricorrente – peraltro neppure rispettose del principio di autosufficienza di cui all'art. 366,

primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – la quale muove contestazioni alla valutazione delle risultanze probatorie, demandata in via esclusiva ai giudici di merito, in evidente contrasto con l'accertamento fattuale svolto dai giudici di merito che si fonda sulla avvenuta consegna, da parte del professionista, di parte della somma alla

s.r.l. «al momento dell'esibizione dell'ottenuto Durc» e sul difetto di prova del ritardo nella presentazione del Durc e del correlato danno derivante dal mancato conseguimento dell'agibilità dell'immobile.

4.4. In ogni caso, va evidenziata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., considerato che la ricorrente neppure spiega su quale domanda o eccezione formulata nel giudizio di merito la Corte territoriale avrebbe presuntivamente mancato di pronunciarsi, come pure della violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

5. Con il quinto motivo si censura la sentenza per «violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello inerente la condanna alle spese di lite». La ricorrente evidenzia che con tale motivo di gravame aveva dedotto: «anche nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del rigetto delle domande proposte in primo grado, la sentenza dovrà essere riformata in termini di condanna alle spese di lite»; con la ulteriore precisazione che, anche

in caso di difetto di prova documentale del danno patrimoniale da essa subito, comunque risultava giustificata la compensazione delle spese di lite sia nei confronti dell'avv. che nei confronti della società assicuratrice. Sotto diverso profilo, aveva, in subordine contestato l'eccessiva quantificazione delle spese di lite in violazione dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014, considerato che sussistevano i presupposti per l'applicazione dei valori minimi.

Il motivo è infondato, poiché la Corte d'appello, disponendo che le spese di lite del grado di appello sostenute dalle parti appellate, in applicazione del criterio della soccombenza, dovessero essere integralmente poste a carico della s.r.l., ha, seppure implicitamente, respinto tutte le richieste avanzate, anche in via subordinata, con il terzo motivo di appello.

Invero, nel caso in cui l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame del motivo di appello, atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sul motivo di gravame concernente le spese di lite.

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Corrado Rossetti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 24 giugno 2022

IL PRESIDENTE